

## **TI\_GERICHTE 38.2005.86 vom 20. Juli 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2005.86\\_d20050720](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.86_d20050720)

FR: TI\_GERICHTE 38.2005.86 du 20 juillet 2005

IT: TI\_GERICHTE 38.2005.86 del 20 luglio 2005

### **Regeste**

La domanda orale di frequentare un corso prima del suo inizio non é tardiva. Il collocamento di un A. che ha disdetto il precedente impiego presso un garage dove ha effettuato l'apprendistato conseguendo l'attestato fed. di capacità (vista anche la giovane età: 21 anni), non é intralciato.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

#### **E. 2**

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

#### **E. 2.7**

A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464). La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263). In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319). Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI. Tali formazioni possono essere assunte dall'assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art.

66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275). Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467). In una sentenza, pubblicata in DLA 2001 pag. 87, l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno: " In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88). In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale. In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione: " (...) Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungs-massnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die

Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03) 2.8. L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone. Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato: "

### **E. 3**

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

### **E. 4**

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

### **E. 5**

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente." 2.6. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20, pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b, pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere

possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

### **E. 6.1**

In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)." Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un "Nachdiplomkursus FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagement". L'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.\_\_\_\_\_ AG tätig. 3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines

Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Voraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem angebehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden. (...)" (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04) 2.9.

L a riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03,

la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1) In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente. La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato: " aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich. bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198) Nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato, rilevando: " (...) 4.1 En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.\_\_\_\_\_ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans

la ricerca d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI). 4.2 Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F. \_\_\_\_\_ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A. \_\_\_\_\_ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs. Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant. Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement. (...)" In una sentenza dell'11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04, l'Alta Corte ha ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ», nel caso di un'assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo delle conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre tale corso non migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurata. In particolare il TFA ha indicato che quest'ultima, nonostante la situazione tesa nel settore della stampa e dell'editoria, grazie alla sua buona formazione e ai numerosi anni di esperienza professionale, era in grado di trovare un'occupazione nel suo ambito di attività o in uno affine anche senza la frequentazione del citato corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione. Infine con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell'Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea "Facility Management", della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell'amministrazione immobiliare, apriva all'assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego. 2.10. Nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione francese dell'ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito al presupposto del "Miglioramento dell'idoneità al collocamento" ha rilevato che: " (...) C32 La fréquentation du cours financé par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré

(art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-à dire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce. C33 Toute acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes branches. C34 La durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question. C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum. C36 Selon une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité indépendante. C37 L'art. 83 OACI exige que le cours assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés. C38 Des éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie. C39 De manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière. (...).” (Circulaire MMT, octobre 2004, ch. marg. C32 – C39) E’ utile sottolineare, come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini dell’assicurato. 2.11. Nell’evenienza concreta l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurato di frequentare un corso per ottenere la patente di camion per la categoria C e E, in quanto, da un lato, non sono stati rispettati i termini per la richiesta e i costi erano eccessivi, e dall’altro, l’assunzione dell’assicurato era già stata sostenuta tramite misure della L-Rilocc (cfr. doc. III, A1 e A3). 2.12. Sulla questione procedurale sollevata dall’URC questa Corte rileva che l’art. 60 cpv. 3 LADI prevede che chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari (cfr. consid. 2.5). Giusta

l'art. 81e cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all'art. 81 cpv. 3 OADI, inoltre, la domanda di consenso deve essere presentata al servizio competente al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se il partecipante formula la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda. Nella fattispecie la richiesta relativa al corso in questione è stata formulata oralmente dall'assicurato in occasione di una comunicazione telefonica avvenuta con il proprio collocatore il 10 gennaio 2005: "(...) Il signor RI 1 e la \_\_\_\_\_ si sono accordati in tempi brevissimi sull'assunzione, di fatto l'assicurato mi ha contattato telefonicamente il 10 gennaio 2005 per informarmi che il giorno stesso iniziava il lavoro e contemporaneamente per chiedere informazioni in merito al possibile finanziamento del corso per l'ottenimento della licenza di condurre cat. C (camion). (...)" (cfr. doc. X punto 2). Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza". Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1 = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321). Questo Tribunale ritiene che subito dopo il colloquio telefonico del 10 gennaio 2005 il consulente dell'URC, conformemente all'art. 27 LPGA, era tenuto a fornire immediatamente all'assicurato i formulari necessari per introdurre nella debita forma la "Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di perfezionamento" e a renderlo attento che, ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda andava motivata e corredata degli atti necessari. L'assicurato sostiene di non aver potuto presentare la richiesta di finanziamento del corso in quanto il proprio collocatore non gli avrebbe consegnato i formulari necessari. Al riguardo, nella risposta di causa, l'URC ha addotto che: "(...) Su questo punto purtroppo non vi sono dati certi e inconfutabili che possano accertare senza ombra di dubbio la veridicità di queste affermazioni. Da parte sua anche il consulente incaricato non è in grado di produrre documentazione in merito, egli può unicamente affermare che la documentazione inerente gli aiuti L-Rilocc è stata spedita al datore di lavoro subito dopo il 10 gennaio 2005 e che in quella occasione ha pure allegato i formulari per la domanda di finanziamento del corso. In seguito si può solo accertare che la documentazione L-Rilocc debitamente compilata è stata ritornata al nostro ufficio il 28 gennaio 2005 (...)" (cfr. doc. III, pag. 3). Dal canto suo il consulente del personale, nel suo scritto del 18 novembre 2005 al TCA, ha, tra l'altro, affermato che: "(...) Con l'azienda \_\_\_\_\_ era stato raggiunto un'accordo per sostenere tramite misure L-Rilocc l'assunzione (Bonus di inserimento e Incentivo all'assunzione), i formulari necessari sono stati inviati al datore di lavoro tramite e-mail. Ricordo che vi sono alcuni problemi di trasmissione e che per questo ho avuto alcuni contatti telefonici con l'azienda. Posso affermare senza poterlo provare che alle e-mail in questione avevo anche allegato il file contenente il formulario per la "Richiesta di finanziamento corso individuale", era mia intenzione fare in modo che il datore di lavoro lo consegnasse al signor RI 1. Come si potrà notare negli allegati della nostra Risposta di causa (cfr. doc. 8 pag. 3) la documentazione L-Rilocc è stata compilata e firmata sia dall'azienda che dall'assicurato il 15 gennaio 2005, ciò significa che al più tardi il 14 gennaio 2005 la documentazione è stata ricevuta con successo dal datore di lavoro. E' possibile che visti i problemi di trasmissione del file tra il 10 e il 14 gennaio 2005 io abbia inviato anche tramite posta una copia del contenuto della e-mail in questione. (...)" (cfr. doc. X, punto 4). Dalle risultanze appena esposte e in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C

264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V 322 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve concludere che l'URC non ha provato di aver trasmesso per tempo all'assicurato i formulari necessari per inoltrare la "Richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento". Non risulta neppure che l'URC abbia mai reso attento l'assicurato che, ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda di frequentazione del corso andava motivata e corredata degli atti necessari. Del resto, se effettivamente il formulario per la richiesta del corso fosse stato trasmessa al datore di lavoro unitamente alla documentazione L-Rilocc, ritenuto che quest'ultima è stata tempestivamente ritornata debitamente compilata e sottoscritta sia dal datore di lavoro che dall'assicurato all'amministrazione il 28 gennaio 2005, non si vede per quale ragione il datore di lavoro non avrebbe fatto altrettanto con la richiesta per il corso. Il TCA sottolinea comunque che il formulario per la domanda andava trasmesso direttamente all'assicurato e non al datore di lavoro. Nel "Verbale seduta del 19.07.05" tra l'assicurato e il proprio collocatore si legge, peraltro, che: "(...) La documentazione per la richiesta del finanziamento del corso è stata consegnata il 14.06.05, ritornata dall'assicurato il 04.07.05, mentre la firma risale al 24.06.05. (...)" (cfr. doc. 1 dell'incarto completo dell'URC), senza nessun riferimento a precedenti invii. Secondo questo Tribunale decisivo è comunque il fatto che l'assicurato ha chiesto oralmente di poter frequentare il corso in questione prima del suo inizio. La domanda formulata dal ricorrente non è quindi tardiva (cfr. art. 60 cpv. 3 LADI e art. 81e cpv. 1 OADI). L'assicurato non deve sopportare le conseguenze di un suo comportamento (meglio dell'invio del formulario "Richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento" solo il 20 giugno 2005 (cfr. doc. 3 dell'inc. completo dell'URC) riconducibile ad una negligenza nei suoi confronti da parte dell'amministrazione. E' dunque a torto che l'URC ha ritenuto la richiesta del ricorrente tardiva ai sensi della LADI e dell'OADI. Per quanto riguarda il costo del corso il TCA si limita qui a rilevare che questa ragione da sola non basta per rifiutare il corso in questione, infatti, \_\_\_\_\_, segretario dell'Ufficio delle misure attive (UMA), nella sua "Valutazione della richiesta di corso individuale da parte del segretario UMA", dopo aver espresso il suo preavviso "parzialmente favorevole", ha osservato che: "(...) Sono al corrente che la decisione sarà negativa; tuttavia ho proceduto normalmente – come previsto da procedura – con la compilazione della valutazione UMA. Qualora l'emissione della decisione non fosse negativa (dunque "accolta" o "parzialmente accolta"), vi chiedo di farmelo sapere di modo che vi sottoponiamo un'offerta alternativa più conveniente (sappiamo che, ad esempio, l'Autoscuola \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ offre la stessa formazione ad un prezzo più vantaggioso). (...)" (cfr. doc. 3 dell'incarto completo dell'URC). 2.13. Quale ulteriore motivo a sostegno del rifiuto del corso l'URC ha addotto che l'assunzione dell'assicurato era già stata sostenuta tramite misure della L-Rilocc. L'amministrazione fa dunque valere implicitamente che il collocamento dell'assicurato non era intralciato. Il TCA rileva innanzitutto che dal "Curriculum vitae" risulta che l'assicurato, dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2004, ha svolto un apprendistato quale

meccanico d'auto presso il Garage \_\_\_\_\_ e che ha conseguito l'attestato di capacità federale quale "meccanico d'automobili VL" (cfr. doc. 1 dell'inc. completo dell'URC). Immediatamente dopo la fine del tirocinio l'assicurato ha trovato lavoro presso lo stesso Garage in cui ha svolto l'apprendistato. Egli è stato infatti assunto quale meccanico e ha lavorato dal 1° settembre al 29 novembre 2004 (cfr. doc. 1 dell'incarto completo dell'URC, "Curriculum vitae"). La disdetta dal posto di lavoro è stata inoltrata dall'assicurato con lettera "Raccomandata a mano" del 29 novembre 2004 con effetto al 30 novembre 2004 (cfr. doc. 1 dell'incarto completo dell'URC, la lettera di disdetta del 29 novembre 2004). Da quanto appena esposto – indipendentemente dalla questione a sapere se il corso in questione migliorava la sua idoneità al collocamento ai sensi della giurisprudenza federale e della Circolare del SECO citati (cfr. consid. 2.9 e 2.10) – questo Tribunale deve pertanto concludere che in ogni caso il collocamento dell'assicurato come meccanico non era intralciato dal mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5 e 2.8). Questo vale a maggiore ragione se si pensa anche alla giovane età dell'assicurato (classe 1985), che può facilitare una sua assunzione, e ritenuto che egli dispone di una formazione. Inoltre il TCA constata che è stato l'assicurato a disdire il rapporto di lavoro con la ditta \_\_\_\_\_ con lettera del 7 ottobre 2005, anche se egli sostiene di aver semplicemente anticipato il datore di lavoro (cfr. doc. 1 dell'incarto completo dell'URC, verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005 e lettera di disdetta del 7 ottobre 2005 alla \_\_\_\_\_). D'altra parte, anche se con lettera del 10 gennaio 2005 la ditta \_\_\_\_\_ ha confermato all'assicurato che "(...) in data odierna 10 gennaio 2005 inizierai la riqualifica nella professione quale soccorritore stradale di veicoli con un salario di fr. 4'000.-- lordi. Entro il 30 aprile 2005, dovrai eseguire la teoria della patente C e entro il 30 giugno i pratici della patente C-E. (...)") (cfr. doc. 3), la stessa ditta non ha licenziato l'assicurato allorquando era chiaro che egli non aveva rispettato le condizioni poste con la sua assunzione. In simili circostanze, mancando uno dei presupposti cumulativamente necessario al fine di potergli riconoscere il diritto a frequentare il corso in questione quale riqualificazione ai sensi della LADI (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è a ragione che l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato volta a frequentare un corso per la formazione pratica e teorica categoria C e E. La decisione dell'URC va quindi confermata. Tuttavia, viste le allegazioni dell'assicurato secondo il quale l'URC gli avrebbe confermato che assumeva le spese per il corso (cfr. doc. VII, punto 3), occorre ora stabilire se l'assicurato vada o meno tutelato in virtù del principio della protezione della buona fede 2.14. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC

1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss). La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata: " (...) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, *Vertrauensschutz im öffentlichen Recht*, Basel 1983, S. 102 f.; dies., *Falsche Auskünfte von Behörden*, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242*).“ Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell'ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell'assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. L'Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. In un'altra sentenza del

## **E. 10**

luglio 2006 nella causa R. (C 319/05), chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che il 1° ottobre 2003 ha iniziato un "Nachdiplomstudium" e che ha fatto valere una mancanza di informazione da parte dell'amministrazione al momento in cui, il 22 settembre 2004, si è reinscritto al collocamento prima di conoscere l'esito dei suoi studi post universitari pervenutogli il 6 ottobre 2004 (all'assicurato non è quindi stato riconosciuto l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI), il TFA ha concluso che il presupposto che l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole è in sin dall'inizio escluso quando l'assicurato, anche se avesse ricevuto un'informazione corretta e sufficiente, non avrebbe potuto e voluto disporre diversamente "(...) Dies kann von vornherein ausgeschlossen werden (ndr. si riferisce al presupposto che: die rechtsuchende Person im Vertrauen auf die Richtigkeit (und Vollständigkeit) der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können) wenn die Rechtsuchende Person gar nicht anders hätte disponieren wollen oder können (...)." (cfr. STFA del 10 luglio nella causa R., C 319/05, consid. 3.4). Nel caso in esame, anche ritenuto che l'assicurato si è rivolto ad una persona competente, il proprio collocatore, e ammettendo che quest'ultimo gli avrebbe confermato che l'URC assumeva le spese per il corso (lo stesso collocatore ha infatti ammesso che "(...) E' probabile che le spiegazioni sintetiche date al signor RI 1 sull'iter che la pratica doveva seguire, possano aver creato in lui la certezza di poter ricevere gli aiuti previsti dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). (...)." (cfr. doc. XVI), questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo cui l'errata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio . Il ricorrente, infatti, da una parte, anche dopo aver saputo, al più tardi il 28 luglio 2005 (data della sua opposizione; cfr. doc. A2), che l'URC gli ha rifiutato la domanda di frequentazione del corso per la formazione pratica e teorica categoria C e E (cfr. doc. A3), non ha abbandonato le sue intenzioni e dal 29 agosto 2005 ha iniziato a frequentare il corso di formazione teorica cat. C presso un'altra autoscuola previo versamento di fr. 500.-- (cfr. doc. VII e allegati doc. B/2 e B/3). Dunque vi è da ritenere, analogamente alla STFA del 10 luglio 2006 nella causa R. (C 319/05) sopra citata, che l'assicurato, anche se avesse ricevuto una corretta e completa informazione, non avrebbe voluto disporre diversamente. Dall'altra, visto che nel verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005, da lui sottoscritto, si legge, tra l'altro, che: "(...) Attualmente ha superato gli esami scritti e si sta preparando a quelli pratici. In questo momento è più orientato a cercare un posto di lavoro come autista di camion piuttosto che come meccanico d'auto. (...)." (cfr. doc. 1 dell'inc. completo dell'URC, verbale del 9 novembre 2005 con il nuovo collocatore \_\_\_\_\_), in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. al riguardo la giurisprudenza citata al consid. 2.12), il TCA deve concludere che il ricorrente ha iniziato il corso in questione prevalentemente per un suo desiderio rispetto al fatto di esclusivamente credere che l'URC gli avrebbe pagato il corso . Di conseguenza, in casu, non vi è nesso di causalità tra l'eventuale informazione errata da parte dell'URC e il comportamento dell'assicurato, il quale, anche dopo la decisione negativa, ha in ogni caso proseguito il corso presso un'altra autoscuola. La decisione su opposizione del 5 settembre 2005 emessa dall'URC deve conseguentemente essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.